

Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 88

1. Le domande intese ad ottenere il finanziamento di interventi relativi alla costruzione di palestre al servizio di strutture scolastiche, che siano state presentate non oltre il 31 gennaio 1989 alla Segreteria generale straordinaria, sono considerate utili ai fini della concessione dei benefici previsti dall' articolo 76 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.

2. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande presentate fino al 31 gennaio 1989 oltre il termine utile fissato dal comma 2 dell' articolo 76 della citata legge regionale n. 26 del 1988.